



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CARDALI Gabriele (id FSI 178767)

Con segnalazione del 1 ottobre 2017 veniva riferito dall'Arbitro del “XIII Festival Internazionale Città di Livorno” STILLI Gabriele (A.N.) che: *“Il giorno 1 ottobre, pochi minuti prima dell'inizio del quarto turno, previsto da bando per le ore 9:30, vengo avvisato da un altro giocatore (Maurizio Soventi) che Gabriele Cardali non si sarebbe presentato a giocare il turno. Cardali ha comunque giocato regolarmente l'ultimo turno, seppur presentandosi con alcuni minuti di ritardo (comunque ben dentro l'ora di tolleranza prevista dal bando) e senza scusarsi né dare giustificazione alcuna della mancata partecipazione al turno precedente”*.

In data 23 ottobre perveniva una nota da parte di Alessandra Bani, madre del tesserato, con la quale veniva precisato che: *“desidero addurre tale assenza a motivi familiari, ci scusiamo per il comportamento contrario al regolamento, trattandosi della sua prima partecipazione ad un torneo e ci impegnamo in futuro a non ripetere tale omissione”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro...”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata. Se da un lato è possibile riconoscere una certa inesperienza del tesserato in considerazione della giovane età e del fatto che si trattava della prima partecipazione ad un torneo, dall'altro l'ignoranza dei regolamenti non può essere invocata a nessun effetto, così come dispone l'art. 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato CARDALI Gabriele .

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 26/10/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano

